



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo n°39827, in data 16/12/2021, del Comune di Venezia – Commissario delegato ex OCDPC n°616/2019 Sindaco della Città di Venezia, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di ripristino urgente della riva e verifica della rete fognaria, danneggiata dall'acqua alta, in un tratto di banchina di Riva Sette Martiri nel Canale di San Marco;

VISTA: la nota protocollo n°568192, in data 14/12/2021, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha concesso, per quanto di competenza, il proprio nulla al conferimento di un volume stimato in mc. 1.500 (millecinquecento) di sedimenti presso l'Isola delle Tresse nella laguna di Venezia;

VISTA: la nota protocollo n°42765, in data 16/11/2021, con la quale il Provveditorato Interregionale OO. PP. – Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto ha autorizzato, ai sensi della L. n°366/1963, l'esecuzione dei lavori di dragaggio del tratto del rio di *S. Ana* a Castello, compreso tra la testata di *Rio Terà Garibaldi* e il ponte di *S. Gioachin* per un volume totale presunto di circa m³ 1.500 (millecinquecento), nonché il trasporto e la successiva collocazione all'Isola delle Tresse nella laguna di Venezia dei sedimenti, “*entro colonna C*”, di risulta dal predetto intervento corrispondenti al medesimo quantitativo;

VISTA: l'autorizzazione n°9/2022, in data 13/01/2022, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico al Comandante del mezzo navale impiegato nei lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante “*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*”;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTO: il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 25 febbraio 2022**, l’Impresa **BALDAN RECUPERI & TRATTAMENTI S.r.l.** di Campagna Lupia (VE), eseguirà, su commissione del Comune di Venezia – Commissario delegato ex OCDPC n°616/2019 Sindaco della Città di Venezia, lavori di ripristino urgente della riva e verifica della rete fognaria di un tratto di banchina della **Riva Sette Martiri – Canale di San Marco**, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, con l’impiego della motobarca “**ZIO MARIO**” (CI-3730).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell’area di intervento)

Lo specchio acqueo oggetto di intervento di cui al rende noto, è interdetto alla navigazione, alla sosta e all’ancoraggio di tutte le unità navali, ad eccezione di quelle impiegate nell’esecuzione dei lavori.

Durante l’intero arco temporale di cui al “rende noto”, le unità navali in transito nel canale marittimo lagunare interessato dai lavori di che trattasi, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non determinare situazioni potenzialmente pericolose per le unità navali impegnate nei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l’ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- assicurare l’ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF e contattare con congruo anticipo l’unità navale impegnata nei lavori di dragaggio, per segnalare il proprio transito;
- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all’incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm.Isp. (CP) Piero ~~ELIZZARI~~
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO - RIVA SETTE MARTIRI - CANALE DI SAN MARCO

